

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 126}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, CAPRA, SOBRERO, ZANINI, ARMATO,
MARZOTTO CAOTORTA**

Presentata il 27 maggio 1972

Modifiche ad alcuni articoli del codice civile

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Già nella passata legislatura presentavamo una proposta di legge costituzionale tendente a portare l'elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età e quello passivo per la Camera dei deputati al compimento del ventunesimo. Tale proposta non fu la sola in proposito presentata nella passata legislatura. Altre se ne aggiunsero, di diverse parti politiche, tendenti, nel complesso, a ridurre il limite della maggiore età, sia ai fini politici sia a quelli civili. Le proposte venivano discusse rispettivamente nelle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia. Ne nascevano due testi unificati (uno per ciascuna delle due Commissioni), accompagnati dalle relazioni, illustrate, quella della prima Commissione, dal deputato Manfredi Bosco, e quella della quarta Commissione, dal deputato Maria Eletta Martini. La presente proposta ricalca il testo uni-

ficato approvato nella passata legislatura dalla Commissione Giustizia appunto sulla base della relazione Martini — in modo di poterci avvalere così dell'articolo 107 n. 3 del Regolamento della Camera — ritenendo preminente una celere approvazione delle modifiche auspiccate in tale materia. Riteniamo infatti che sia indifferibile riconoscere ai giovani diritti e doveri conformi alla maturità da loro dimostrata. Le modifiche richieste sia della Costituzione sia del codice civile consentiranno a nuovi strati della popolazione, i giovani appunto, di esprimere la loro voce, di porre in evidenza le loro istanze, di dare il loro diretto apporto per la soluzione di quelle e in generale dei problemi della società. Vi sarebbe quindi una maggiore rispondenza alle esigenze di libertà effettiva, di corresponsabilità diretta, di partecipazione, in una parola di democrazia non solo formale, ma autentica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 2, 1837 e 2580 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 2. — *Maggiore età. Capacità di agire.*
— La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si

acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono una età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro, alla stipula dei relativi contratti e all'esercizio dei diritti e delle azioni che ne dipendono ».

« ART. 1837. — *Libretti in favore di minori.* — Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali ».

« ART. 2580. — *Soggetti del diritto.* — Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali ».

ART. 2.

L'articolo 3 del codice civile è abrogato.

ART. 3.

Nelle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle quali si fa menzione nel ventunesimo anno di età agli effetti del raggiungimento della maggiore età o della capacità di compiere singoli atti, l'indicazione « ventunesimo » anno di età si intende sostituita con quella di « diciottesimo » anno di età.